CCNL FIORI, VERDE E PIANTE ORNAMENTALI

1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026

Firmatari datoriali	Firmatari sindacali
Ancef (Associazione Nazionale Commercio ed Esportazione Fiori)	Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs

ISTITUTI ECONOMICI

Mensilità aggiuntive	**Tredicesima**	una mensilità da corrispondere in coincidenza con la Vigilia di Natale
	Quattordicesima	una mensilità da corrispondere il 1° luglio di ogni anno

Scatti di anzianità – 10 scatti triennali

Livello	Q	1S	1	2	3	4	5	6
Importo	34,70 €	30,30 €	29,50 €	26,90 €	25,00 €	23,70 €	23,10 €	22,40 €

Indennità

Quadro	€ 70,00
Trasferta	• Rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio e altre spese vive per l'espletamento della missione • Indennità di trasferta come di seguito:

Durata	Territorio	
	Nazionale	Estero
Da 6 a 12 ore	20%	30%
Da 13 a 24 ore	40%	50%
Oltre le 24 ore	60%	70%

Vestiario	Se l'azienda non fornisce l'apposito vestiario, spetta un'indennità di € 30,00 per anno/stagione
Di cassa	5% della paga base tabellare

Maggiorazioni

Tipologia	Incrementi
Prestazione dalla 41° alla 48° ora	30%
Lavoro festivo	50%
Prestazione eccedente la 48° ora	55%
Straordinario festivo	55%
Straordinario notturno (dalle 22.00 alle 6.00)	70%
Lavoro notturno festivo	75%
Lavoro supplementare (per i lavoratori part-time fino al raggiungimento dell'orario normale dei lavoratori full-time)	35%

Straordinari	Massimo **250 ore annuali**

ISTITUTI NORMATIVI

Orario di lavoro	
Coefficiente orario	**170**
Coefficiente giornaliero	**26**
Orario normale di lavoro settimanale	**40 ore**
	In alternativa all'orario di 40 ore settimanali, il datore di lavoro può fissare in 39 ore settimanali l'orario di lavoro prevedendo conseguente assorbimento di 32 ore di ex-festività e 16 ore di permessi.

Flessibilità orario contrattuale	Possibilità di superamento dell'orario contrattuale entro le 45 h/sett., per un massimo di 240 h nell'anno solare.	
	Per gli operai a tempo indeterminato, entro 6 mesi dalla programmata flessibilità a fronte della prestazione di ore aggiuntive, riconoscerà in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione. Nel caso di mancato recupero delle ore eccedenti nel periodo di 6 mesi dall'inizio della programmata flessibilità, le stesse saranno liquidate con la prima retribuzione dopo il sesto mese.	
	Per gli operai a tempo determinato, il recupero delle prestazioni di ore aggiuntive dovrà avvenire entro la scadenza del contratto: nel caso di mancato recupero entro tale scadenza, le ore residue saranno liquidate con l'ultima retribuzione. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.	
	Fermo restando il successivo recupero, come sopra previsto, nel caso in cui l'azienda ricorra alla flessibilità dell'orario di lavoro, la stessa riconoscerà al dipendente un'indennità di disagio nelle seguenti percentuali di maggiorazione su ogni ora lavorata, oltre a quelle contrattuali settimanali:	
	Giornate feriali	10% per ogni ora lavorata oltre quella contrattuale settimanale
	Giornate prefestive	15% per ogni ora lavorata oltre quella contrattuale settimanale

Ferie: godimento e cessione		
Ferie	**26 giorni**	Nella fattispecie, la settimana lavorativa viene sempre considerata dal lunedì al sabato
Ferie solidali	I lavoratori assunti a tempo indeterminato, compatibilmente alle esigenze aziendali, possono cedere a titolo gratuito e su base volontaria le ferie e i riposi da loro maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli componenti nel nucleo familiare o i parenti e affini di primo grado, i quali, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti.	
	Possibilità di cessione delle ferie non superiore a 10 giorni nell'anno.	

Permessi		
Permessi retribuiti	**Sindacali**	• 40 ore annue ai delegati per partecipare a trattative sindacali (6 – 15 dipendenti) • 75 ore annue ai componenti del Consigli o Comitati Direttivi Nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Commercio, per partecipare alle riunioni. Se il dirigente è componente di più Consigli o Comitati il limite è di 130 ore annue.
	Lutto familiare	3 giorni, per lutto familiare (elevati a 5 di cui 2 non retribuiti se il lavoratore dovrà spostarsi fuori dalla provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa)
	Studenti	I lavoratori dipendenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esami, hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti; le aziende concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
	Diritto allo studio	150 ore pro capite in un triennio
	Assistenza genitori	8 ore annuali per assistere i genitori non autosufficienti destinatari di certificazione emanata da strutture pubbliche, in aggiunta a quanto previsto dalla legge 104/92
Permessi non retribuiti	Casi speciali e giustificati	
	Ai dirigenti sindacali aziendali in misura non superiore a 8 giorni all'anno	
	8 giorni all'anno per assistenza dei parenti sino al 2° grado, del coniuge e del convivente more uxorio	
Riduzione orario	40 ore annue	

Festività e festività soppresse	
Festività	Festività riconosciute per legge e il Santo Patrono. Per il 4 novembre previsto trattamento domenicale.
	In caso di coincidenza di una delle festività con una domenica, in aggiunta alla normale retribuzione, ulteriore importo pari alla retribuzione giornaliera compreso ogni elemento accessorio
Ex festività	**32 ore** di permesso in sostituzione delle ex festività, da usufruire entro l'anno di maturazione; i permessi non fruiti saranno pagati con la retribuzione in atto del mese di marzo dell'anno successivo.

Assenza per malattia e infortunio		
Malattia	Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare. Può essere prolungato di altri 120 gg, non retribuiti, con esibizione di regolari certificati medici.	
	Trattamento economico a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Primi 3 giorni	100%
	4° - 20° giorno	75%
	Dal 21° in poi	100%
Infortunio	Conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare	
	Trattamento economico a carico azienda	
	Periodo	**Integrazione**
	Giorno dell'infortunio	100%
	3 giorni successivi	60%
	Dal 4° giorno in poi	100%

Congedi e aspettative		
Congedi	**Maternità**	• Segue disciplina legale • Sino al compimento del 12° mese di età del figlio, su richiesta della lavoratrice dopo il godimento delle ferie residue maturate, verrà concesso un ulteriore periodo di aspettativa retribuita con un'indennità del 30% della retribuzione
	Paternità	Segue disciplina legale
	Parentale	Segue disciplina legale
	Matrimoniale	15 giorni di calendario retribuiti
	Violenza di genere	• 90 giorni, in 3 anni, indennizzati al 100% dall'INPS (ex-art. 24, Dlgs. 80/2015) • da 3 a 6 mesi di diritto di astensione dal lavoro per motivi connessi ai percorsi di protezione.
Aspettative	**Per autista**	L'autista al quale sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 4 mesi senza percepire retribuzione alcuna. Durante questo periodo il lavoratore potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio
	Per malattia e infortunio	120 giorni, per malattia o infortunio, al termine del periodo di conservazione del posto, elevato a 180 giorni per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, previa richiesta.
	Cariche elettive	Ai lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale e di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, per tutta la durata del mandato
	Assemblee lavoratori	12 ore annue per assemblee dei lavoratori
	Cariche sindacali	Ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali a livello provinciale e nazionale

	Tubercolosi	Conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro; nel caso di dimissioni per guarigione, prima della scadenza dei 14 mesi dalla data di sospensione, il diritto alla conservazione sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa (6 mesi per le aziende con più di 15 dipendenti)
	Riabilitazione	180 giorni al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, etilismo o affetto da virus Hiv, per concorrere ai programmi di riabilitazione
	Assistenza familiare	Al lavoratore che ne faccia richiesta per la documentata necessità di assistere i familiari a carico che risultino in condizioni di tossicodipendenza, etilismo o affetti da virus Hiv, fino ad un massimo di 180 giorni

Periodo di prova

Livello	Q	1S	1	2	3	4,5 e 6
Durata	6 mesi (gg di calendario)	4 mesi (gg di calendario)	90 gg (di lavoro effettivo)	60 gg (di lavoro effettivo)	45 gg (di lavoro effettivo)	30 gg (di lavoro effettivo)

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato non superiore a 6 mesi, il periodo di prova è dimezzato

Preavviso per licenziamento o dimissioni

Livello	**Anzianità**		
	Fino a 5 anni	**Tra 5 e 10 anni**	**Oltre 10 anni**
Q	90 gg	120 gg	150 gg
1S e 1	60 gg	90 gg	120 gg
2, 3 e 4	30 gg	45 gg	60 gg
5 e 6	20 gg	30 gg	45 gg

Per giorni si intendono i giorni di calendario.

Lavoro stagionale

Maggiorazioni

Istituto	**Maggiorazione**
Ferie 26 gg lavorativi	8,33%
13ma mensilità	8,33%
14ma mensilità	8,33%
Festività nazionali, internazionali ed ex festività	5,45%
Totale	30,44%

Premio di stagionalità

Da corrispondere alla cessazione del rapporto e calcolato in base al numero di mesi effettivamente lavorati.

Livello	Q	1S	1	2	3	4	5	6
Importo	30,66 €	27,26 €	23,44 €	19,76 €	18,00 €	16,08 €	15,00 €	13,63 €

Part-time		
Turni	**Turni**	**Casi**
	16 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale
	64 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile
	532 ore	nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
Trasformazione temporanea in full time	La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata	
Malattia e infortunio *non* sul lavoro	**Tipo di part-time**	**Disciplina comporto**
	Orizzontale	180 giorni, anche in caso di diverse malattie, nei 12 mesi precedenti.
	Verticale e misto	non superiore, nell'arco dell'anno solare, alla metà delle giornate lavorative concordate fra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell'orario di lavoro in esse prevista.
Lavoro supplementare	• Consentito in tutti i tipi di part-time, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale. • Tali prestazioni non potranno comunque superare l'80% dell'orario stabilito per ciascun lavoratore a tempo parziale.	
Lavoro straordinario	• È consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, intendendosi per tali quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale determinato dal presente CCNL. • Maggiorazione del 30%.	
Clausole flessibili	L'azienda ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola di flessibilità), dandone preavviso ai lavoratori interessati 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione di tali clausole sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, e in tal caso la maggiorazione di cui sopra è elevata al 20%.	
Clausole elastiche	Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. L'azienda ha facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale (clausola di elasticità per i part time verticali o misti), dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. Le ore di lavoro prestate in applicazione di tali clausole sono compensate con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso può essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi, e in tal caso la maggiorazione di cui sopra è elevata al 20%.	

Welfare contrattuale			
Previdenza integrativa	**Fondo Fon.Te.**		
	Contribuzione	**c/lavoratore**	0,55% della retribuzione utile per il computo del TFR
		c/impresa	1,4% della retribuzione utile per il computo del TFR
		TFR	
Assistenza Sanitaria integrativa	**Fondo EST** (generalità dei lavoratori)		
	Contribuzione	**c/lavoratore**	2,00 € mensili
		c/impresa	10,00 € mensili
	L'azienda che ometta il versamento della suddetta quota è tenuta ad erogare al lavoratore un EDR non assorbibile di importo pari ad € 16,00 lordi da corrispondere per 14 mensilità.		
	QuAS (Quadri)		
	Dal 1° gennaio 2024 si riconosce l'assistenza integrativa ai Quadri, attraverso l'adesione al Fondo QuAS		